

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2020
174ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferraresi e Giorgis e per la Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 10,45.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

- e petizione n. 590 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

I RELATORI richiedono una riformulazione alla prima firmataria dell'ordine del giorno G/1786/1/2.

La senatrice **D'ANGELO** (M5S) accetta la riformulazione (il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto) ed il sottosegretario **GIORGIS** preannuncia che, se ripresentato in Assemblea dalla Commissione, esso sarà accolto dal Governo.

Non facendosi osservazioni, così viene stabilito.

Anche l'ordine del giorno G/1786/2/2 riceve il parere favorevole dei Relatori ed il sottosegretario **GIORGIS** preannuncia che, se ripresentato in Assemblea dalla Commissione, esso sarà accolto come raccomandazione dal Governo.

Non facendosi osservazioni, così viene stabilito.

La Commissione respinge poi a maggioranza l'emendamento 2.3, accogliendo invece l'emendamento 2.4.

I proponenti accolgono l'invito del Relatore, espresso in sede di parere, e riformulano i rispettivi emendamenti 2.5 e 2.6 in formulazioni (pubblicate in allegato) che riproducono il contenuto dell'emendamento 2.14.

La Commissione, con unica votazione, conviene sugli emendamenti 2.5 testo 2, 2.6 testo 2 e 2.14, di contenuto identico.

Il senatore **CRUCIOLI** (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento a firma del senatore Balboni (2.8) ed annuncia il proprio voto favorevole; contestualmente preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 2.9 che, a suo dire, sarebbe incostituzionale.

Il senatore **BALBONI** (*FdI*) ritira l'emendamento 2.7 e conferma la sua intenzione di mantenere l'emendamento 2.8, argomentandone le ragioni.

I senatori **GIARRUSSO** (*Misto*) e **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la firma all'emendamento del senatore Balboni (nel secondo caso a nome di tutti i senatori del gruppo del senatore Pillon, che annuncia voto favorevole).

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) avanza critiche sulla previsione relativa all'innalzamento dell'età limite per la detenzione domiciliare, fondata sul dato puramente statistico dell'allungamento della vita media, ricordando come la prospettiva di vita varia da individuo a individuo in base a condizioni economiche, lavorative, sociali; pertanto non è possibile operare una valutazione generale ed astratta, che porterebbe all'effetto paradossale secondo cui chi ha maggiori prospettive di vita non potrebbe beneficiare della detenzione domiciliare.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) esprime perplessità sull'emendamento a firma del senatore Balboni, soprattutto in merito all'opportunità di mettere in discussione in un momento emergenziale, quale è quello attuale, una revisione della legge sull'ordinamento penitenziario del 1975: preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore **DAL MAS** (*FIBP-UDC*) condivide l'opinione dei senatori Caliendo e Grasso e ritiene inopportuno intervenire in questo momento emergenziale in una materia tanto delicata quale l'ordinamento penitenziario; pertanto invita il collega al ritiro dell'emendamento.

Il senatore **GIARRUSSO** (*Misto*) preannuncia voto favorevole all'emendamento 2.8, stante la necessità di rivedere la disciplina sull'ordinamento penitenziario; non condivide il riferimento del senatore Grasso all'inopportunità del momento, ritenendo invece che bisogna cogliere l'occasione, offerta proprio dall'attuale emergenza sanitaria, per una generale revisione della legge sull'ordinamento penitenziario.

Il senatore **BALBONI** (*FdI*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento anche perché ritiene che non vi siano i rischi paventati di pregiudicare diritti garantiti dalla Costituzione: il proposto allungamento a 75 anni del limite di età, per la concessione della detenzione domiciliare, escluderebbe comunque le ipotesi in cui il detenuto presenti qualche forma di morbilità.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.8.

Il senatore **GIARRUSSO** (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.9.

Il senatore **CRUCIOLI** (*M5S*) critica la proposta contenuta nell'emendamento 2.9 e ricorda come la Corte costituzionale si sia recentemente schierata più volte contro ogni forma di automatismo sanzionatorio, anche in ambito penitenziario.

Il senatore **BALBONI** (*FdI*) replica ricordando che già attualmente la legge sull'ordinamento penitenziario, vigente dal 1975, prevede reclusioni che escludono automaticamente la possibilità di beneficiare della detenzione domiciliare, per esempio nei confronti del delinquente abituale.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.9.

Il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) dichiara voto favorevole all'emendamento 2.10, che consentirà di rimediare al problema della scarcerazione dei boss mafiosi verificatesi nel corso dell'emergenza sanitaria; tuttavia ritiene che, se si continua a prevedere che i pareri delle autorità competenti non vengano resi vincolanti, si vanificherà qualsiasi sforzo di rimediare ai danni provocati dall'avvenuta scarcerazione di pericolosi boss mafiosi: il testo propone quindi, coerentemente, di rendere

vincolanti i pareri o, in subordine, che si allunghi il tempo a disposizione affinché i pareri medesimi vengano resi.

Il senatore **BALBONI** (*FdI*) condivide l'emendamento 2.10 ed aggiunge la propria firma.

Il senatore **GIARRUSSO** (*Misto*) si sofferma sulla valenza che avrebbero tali pareri. Essi non sarebbero da considerare vincolanti dal momento che, ove non vengano resi nel termine stringenti di ventiquattr'ore, se ne potrà prescindere; ritiene che proprio questa natura non vincolante sia alla base del corto-circuito giudiziario che ha consentito la scarcerazione di pericolosi boss mafiosi. Condivide pertanto l'emendamento e lo sottoscrive, dichiarando voto favorevole.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.10.

Con il voto favorevole dichiarato dai senatori **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) e **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) e con l'astensione del senatore **BALBONI** (*FdI*), la Commissione respinge poi a maggioranza l'emendamento 2.12. Analogo esito registra l'emendamento 2.13.

Il senatore **BALBONI** (*FdI*) interviene annunciando il proprio voto contrario sull'emendamento 2.15: ricorda di aver così inteso richiedere di abrogare la norma introdotta dal decreto cosiddetto "Cura Italia" in materia di residuo di pena da espriare ed espone rapidamente le ragioni a sostegno del proprio emendamento abrogativo. Giudica assolutamente legittima la sospensione del trattamento carcerario in presenza di una malattia; tuttavia è meno condivisibile l'ipotesi della sospensione del trattamento carcerario collegata al semplice pericolo di malattia.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.15.

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) in merito all'emendamento 2.0.1/1 chiede al Governo se sia possibile rivedere il parere negativo già espresso, ricordando l'importanza del diritto di difesa quale garanzia costituzionale; in mancanza di una revisione del parere negativo, preannuncia la propria astensione sugli articoli aggiuntivi proposti dal Governo.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) controbatte evidenziando come non vi sia affatto, nel testo, una lesione del diritto di difesa, che viene comunque garantito dall'accesso ai documenti da parte dei legali delle parti. Precisa quindi i termini della questione, in merito alla natura giuridica dei pareri.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.0.1/1.

Il relatore **MIRABELLI** (*PD*), poiché i tre subemendamenti 2.0.1/2, 2.0.1/4 e 2.0.1/5 sono di contenuto analogo, ne propone una riformulazione che sintetizzi gli aspetti essenziali.

Intervengono poi i senatori **GIARRUSSO** (*Misto*), **GRASSO** (*Misto-LeU*), **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) e nuovamente il relatore **MIRABELLI** (*PD*), al fine di chiarire i termini della proposta: su di essa il presidente **OSTELLARI** dissente, preferendo il riferimento ad una sede giudiziaria riconducibile al magistrato che ha svolto il processo e che, in virtù di questo, radica la competenza anche in sede di esecuzione.

Il senatore **GIARRUSSO** (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.0.1/2 della senatrice D'Angelo. Su tale emendamento, nella sua versione iniziale che non recepisce i suggerimenti del Relatore, convergono le versioni degli emendamenti 2.0.1/4 e 2.0.1/5, all'uopo riformulati in un testo 2 (e pubblicati in allegato).

Gli emendamenti 2.0.1/2, 2.0.1/4 testo 2 e 2.0.1/5 testo 2, con unica votazione, sono accolti dalla Commissione.

Si passa alla votazione dell'emendamento a firma il senatore Caliendo (2.0.1/7), su cui dichiara voto favorevole il senatore **DAL MAS** (*FIBP-UDC*): egli ribadisce l'importanza del diritto di difesa

per consentire la conoscenza di documenti al difensore del condannato, evitando il rischio che, altrimenti, il magistrato di sorveglianza decida senza contraddittorio.

La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.0.1/7 e 2.0.1/8.

Il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) interviene per chiarire il significato del proprio sostegno all'emendamento 2.0.1/10/1 e per preannunciare il proprio voto favorevole.

Il senatore **GIARRUSSO** (*Misto*) manifesta vive perplessità in merito al fondamento dell'emendamento 2.0.1/10; il relatore **MIRABELLI** (*PD*) ne difende il contenuto, ricordando che le magistrature di sorveglianza spoletina e sassarese hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla norma, esprimendo dubbi che solo con questo emendamento vengono affrontati e risolti.

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) interviene e, nel dichiarare voto favorevole al proprio subemendamento 2.0.1/10/1, chiarisce quella che a suo modo di vedere è la natura del termine entro il quale deve essere reso l'intervento.

Interviene la senatrice **ROSSOMANDO** (*PD*), a difesa della ragionevolezza della proposta contenuta nell'emendamento 2.0.1/10, su cui dichiara voto favorevole del suo gruppo.

Dopo che il senatore **CRUCIOLI** (*M5S*) ha avanzato richieste di chiarimento, il senatore **BALBONI** (*FdI*) ipotizza una modifica rispetto all'emendamento dei relatori, che sarebbe accettabile solo se la sanzione, per la mancata pronuncia, fosse la conferma del provvedimento già emesso, e non la sua decadenza.

Il sottosegretario **GIORGIS**, nel tentativo di apportare al dibattito le ulteriori chiarificazioni richieste, giustifica la scelta dei Relatori (che merita il parere pienamente favorevole del Governo) alla luce del possibile contenzioso e della necessità di prevenirlo aderendo alle istanze – evidenziate anche dalla senatrice Rossomando – a tutela del diritto di difesa.

La seduta sospesa alle 13. 15 riprende alle 13.45

Il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) interviene, nel tentativo di fare chiarezza sulla questione, piuttosto controversa, dell'interpretazione dell'emendamento in esame: ribadisce che le ragioni espresse dal Governo non sono tali da far recedere il suo Gruppo dal voto favorevole al subemendamento 2.0.1/10/1.

Il senatore **GIARRUSSO** (*Misto*) interviene nel dibattito criticando aspramente le ragioni espresse dal Governo a giustificazione dell'emendamento dei Relatori e mettendone in risalto le contraddizioni logiche: esse, a suo avviso, disarmerebbero una parte rispetto all'altra.

Posto ai voti, il subemendamento 2.0.1/10/1 è respinto a maggioranza dalla Commissione, che poi approva, con separata votazione, il subemendamento 2.0.1/10.

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) preannuncia che non parteciperà al voto sui prossimi emendamenti relativi all'articolo 2, per protestare per le violazioni del diritto di difesa inferte dal testo approvato: il Governo non ha inteso dialogare con l'opposizione e questo grave *vulnus* va stigmatizzato con forza.

La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.0.1/11 e 2.0.1/12.

Stante la trasformazione del subemendamento 2.0.1/13 nell'ordine del giorno n. 3, il relatore **MIRABELLI** (*PD*) esprime parere favorevole ed il sottosegretario Giorgis preannuncia il suo accoglimento da parte del Governo, laddove ripresentato in Assemblea a firma della Commissione.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La Commissione approva quindi a maggioranza l'emendamento 2.0.1, nel testo emendato.

La Commissione conviene poi sull'emendamento 2.0.12, mentre respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 2.0.11/1 e 2.0.11/2.

Il senatore **GIARRUSSO** (*Misto*), in merito all'emendamento 2.0.11 (testo 2) relativo alla corrispondenza telefonica per i soggetti sottoposti al regime carcerario ad alta sicurezza, esprime perplessità ed invita i proponenti al ritiro; manifesta anzi sorpresa per il fatto che alcuni esponenti, del gruppo al quale egli stesso fino a poco fa apparteneva, convergono ora su posizioni di fatto tese a smantellare il regime carcerario duro.

Il relatore **MIRABELLI** (*PD*) interviene invece a difesa dell'emendamento, ricordando come miri a consentire i colloqui telefonici solo in casi eccezionali: per esempio, con i figli minori o prossimi congiunti ricoverati in ospedale o gravemente malati.

La relatrice **PIARULLI** (*M5S*) ribadisce come la revisione della disciplina sui colloqui telefonici mira solo a rendere più umano il trattamento sanzionatorio, senza smantellare le esigenze di difesa sociale che sono sottese alla normativa.

Il senatore **BALBONI** (*FdI*) ritiene che si tratti di una modifica ordinamentale introdotta in occasione di un'emergenza sanitaria e, pertanto, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole anche se ritiene che, così come formulato, l'emendamento possa ingenerare pericolosi equivoci interpretativi; invita pertanto il relatore a riformularlo in termini più chiari e che non si prestino dubbi interpretativi.

Il relatore **MIRABELLI** (*PD*) riformula l'emendamento in un nuovo testo (pubblicato in allegato): tale emendamento 2.0.11 testo 3, posto ai voti, è accolto.

Non facendosi osservazioni, si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.1.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) (che ricorda che nel corso delle audizioni la componente dell'Avvocatura associata ha insistito molto sulla questione che l'emendamento mirerebbe a risolvere), l'emendamento 3.8 – sul quale si erano espressi in senso contrario Relatori e Governo – è accantonato, dopo un intervento del senatore **CUCCA** (*IV-PSI*).

La Commissione respinge poi l'emendamento 3.4, mentre accoglie all'unanimità 3.3.

Il presidente **OSTELLARI** riformula l'emendamento 3.5 in un testo 2 (pubblicato in allegato) che, conseguentemente alla proposta contenuta nel testo iniziale, adegua la restante parte dell'articolo mediante la soppressione della lettera i) del comma 1.

Il relatore **MIRABELLI** (*PD*) propone una riformulazione ulteriore di tale emendamento e dell'emendamento 3.36, parzialmente analogo, del senatore Balboni.

Si conviene di accantonare i due emendamenti.

Il relatore **MIRABELLI** (PD) propone ai firmatari degli emendamenti 3.9 e 3.12 di convergere su una riformulazione dell'emendamento 3.10 da lui stesso proposta. Anche l'emendamento 3.29 si presterebbe ad una riformulazione.

Con il consenso dei firmatari (la senatrice **ROSSOMANDO** (PD) ritira anche l'emendamento 3.9) e con il parere favorevole del sottosegretario **GIORGIS**, tali emendamenti 3.10 testo 2 e 3.12 testo 2, di contenuto identico (il cui testo è pubblicato in allegato), sono accolti dalla Commissione in unica votazione.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 3.6. Indi il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) trasforma in ordine del giorno il proprio emendamento 3.13, sul quale il RELATORE si dichiara favorevole. Dissente il senatore **CRUCIOLI** (M5S).

Il sottosegretario **GIORGIS** preannuncia l'accoglimento del Governo sull'ordine del giorno G/71786/4/2 (il cui testo è pubblicato in allegato), laddove riproposto in Assemblea a firma della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così resta stabilito.

Si passa all'emendamento 3.7, sul quale la senatrice **MODENA** (FIBP-UDC) preannuncia il proprio voto favorevole.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 3.7.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, il senatore **Emanuele PELLEGRINI** (L-SP-PSd'Az) illustra le ragioni a fondamento dell'emendamento 3.15, nonostante la richiesta del senatore **CRUCIOLI** (M5S) di ridurne il contenuto al solo capoverso 7-bis. Tuttavia, stante la proposta di riformularlo in modo tale che possa trovare un più ampio consenso anche nella maggioranza, il proponente non si oppone ad un accantonamento.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, l'emendamento 3.16 è respinto dalla Commissione, la quale approva poi, con separata votazione, l'emendamento 3.18, sul quale avevano espresso parere favorevole RELATORI e GOVERNO. Analogo parere era stato espresso sugli emendamenti, conseguentemente assorbiti, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 e 3.23.

La seduta sospesa, alle ore 13,15, riprende alle ore 13,45.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, si passa poi alla votazione degli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26.

Il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) difende brevemente l'emendamento a sua firma ed invita la maggioranza ad una più ampia riflessione sulla questione che l'emendamento mirerebbe a risolvere. Il relatore **MIRABELLI** (PD) replica ritenendo infondate le preoccupazioni del senatore Pillon, dal momento che la norma prevede la possibilità di ricorrere al processo telematico da remoto solo ove sussista l'accordo di entrambe le parti.

Il senatore **BALBONI** (Fdi) preannuncia il proprio voto favorevole paventando comunque il rischio che, lasciando il testo del Governo intatto, gli avvocati siano indotti ad accettare - magari malvolentieri - lo svolgimento del processo da remoto su pressione del collegio giudicante.

Il senatore **CUCCA** (IV-PSI) reputa infondati i timori del senatore Balboni: ritiene infatti che l'avvocato, che non ne sia convinto, non darebbe mai il suo consenso allo svolgimento del processo da remoto.

La Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26, di contenuto identico.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, giovedì 11 giugno, alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1786

G/1786/1/2 (testo 2)

D'Angelo, Lomuti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", premesso che:

il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nell'informativa alla Camera dei Deputati del 12 maggio scorso ha annunciato che entro il mese di giugno saranno operativi i nuovi plessi presso le Case Circondariali di Lecce, Taranto e Trani;

considerato che:

andrebbe garantita la sicurezza delle strutture penitenziarie, nonché il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati;

impegna il Governo:

a garantire, nei limiti delle dotazioni organiche, l'implementazione di agenti di Polizia penitenziaria da destinare a tali strutture.

G/1786/4/2

Pillon

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

invita il Governo a valutare che la previsione del comma 7, lettera f), in ordine allo svolgimento delle udienze civili operi con il consenso di tutte le parti e che sia fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico.

Art. 2

2.5 (testo 2)

Caliendo, Modena, Dal Mas

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

APPROVATO

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.»

2.6 (testo 2)

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

APPROVATO

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.»

2.0.1/4 (testo 2)

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

All'emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso "Art. 2-bis", primo periodo, sostituire le parole:

«Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato» con le seguenti:

«procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna»

Consequentemente:

All'articolo 2, comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b), dopo le parole: «emesso la sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

2.0.1/5 (testo 2)

Grasso

All'emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso "Art. 2-bis", primo periodo, sostituire le parole:

«Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato» *con le seguenti:*
«procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna»

Consequentemente:

All'articolo 2, comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b), dopo le parole: «emesso la sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

2.0.11 (testo 3)

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, può essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del suddetto regolamento, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto. L'autorizzazione può essere concessa una volta al giorno se la stessa si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave; è inoltre concessa nei casi in cui si svolga con il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, il comma 3 cessa di avere efficacia."

Art. 3

3.5 (testo 2)

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-*bis*) al comma 6, primo periodo, le parole «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

Consequentemente sopprimere la lettera i).

3.10 (testo 2)

Valente, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: ?

«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le seguenti "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge».

3.12 (testo 2)

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: ?

«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le seguenti "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge».

GIUSTIZIA (2^a)
GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2020

175^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferraresi, Giorgis e per la Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

- e petizione n. 590 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e conclusione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Previ parere contrari di RELATORI e GOVERNO, l'emendamento 3.27 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previ parere contrari di RELATORI e GOVERNO, il senatore **Emanuele PELLEGRINI** (L-SP-PSd'Az) dichiara voto favorevole sull'emendamento 3.28, volto a consentire ai cancellieri di tribunali di operare in *smart working*.

Il senatore **CRUCIOLI** (M5S) chiede chiarimenti in merito al parere contrario del relatore su questo emendamento.

Il relatore **MIRABELLI** (PD) ritiene che sussistano ragioni tecniche che, allo stato, rendono i sistemi di lavoro da remoto per le cancellerie ancora poco "rodati" ed affidabili.

Il senatore **Emanuele PELLEGRINI** (L-SP-PSd'Az) non condivide le ragioni prospettate dal relatore e tuttavia concorda con la trasformazione dell'emendamento nell'ordine del giorno n. 6, che incontra l'adesione del senatore CUCCA (che lo giudica preferibile all'ordine del giorno n. 2) e del relatore MIRABELLI.

Il sottosegretario GIORGIS preannuncia l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 6 (il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto), laddove ripresentato all'Assemblea dalla Commissione.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il relatore **MIRABELLI** (*PD*) dichiara parere favorevole sugli emendamenti 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33 e 3.58, di contenuto identico.

Il sottosegretario **GIORGIS** si uniforma al parere espresso dal relatore.

La Commissione conviene, con unica votazione, sugli emendamenti 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33 e 3.58, di contenuto identico.

Sull'emendamento 3.35 il proponente **CUCCA** (*IV-PSI*) annuncia il ritiro subito dopo l'espressione dei pareri contrari di RELATORI e GOVERNO.

La Commissione, previ parere contrari dei RELATORI e del GOVERNO e con l'astensione della senatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*), respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 3.34 e 3.59, di contenuto identico.

Il senatore **BALBONI** (*Fdi*) presenta una riformulazione dell'emendamento 3.36 in un testo 2 (pubblicato in allegato), che coincide con quella annunciata dal Presidente sull'emendamento 3.5, precedentemente accantonato: rispetto a tali emendamenti 3.5 (testo 2) e 3.36 (testo 2), il relatore **MIRABELLI** (*PD*) reitera la proposta di una riformulazione volta a prevedere un'eccezione per il rinvio delle udienze civili e penali, che resterebbero fissate al 30 giugno 2020, ai sensi della lettera g) del comma 7 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Tale proposta del relatore incontra il sostegno del sottosegretario **GIORGIS**, secondo cui essa valorizza l'obiettivo di non travolgere i rinvii già deliberati. Dinanzi al dissenso del presidente **OSTELLARI**, su invito dei senatori **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) e **CRUCIOLI** (*M5S*) la Commissione conviene di ulteriormente accantonare gli emendamenti 3.5 (testo 2) e 3.36 (testo 2).

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, la Commissione conviene, in un'unica votazione, sugli emendamenti 3.37, 3.38, 3.39, 3.54 e 3.57, di contenuto identico.

Previ parere contrari di RELATORI e GOVERNO, il senatore **CUCCA** (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.41.

Previ pareri contrari di RELATORI e GOVERNO, la Commissione, con unica votazione, respinge gli emendamenti 3.40, 3.42 e 3.43.

Previ pareri contrari di RELATORI e GOVERNO, il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara disponibile, a nome del primo firmatario, alla trasformazione dell'emendamento 3.55 nell'ordine del giorno n. 7 (il cui testo è pubblicato in allegato).

Su tale ordine del giorno il RELATORE esprime parere favorevole ed il sottosegretario **GIORGIS** dichiara che il Governo è orientato ad accoglierlo, laddove ripresentato in Assemblea a firma della Commissione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Previ pareri contrari di RELATORI e GOVERNO, il senatore **CUCCA** (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.44.

La Commissione, previ pareri contrari di RELATORI e GOVERNO, respinge, con unica votazione, gli emendamenti 3.45, 3.46 e 3.47, di contenuto identico.

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, la Commissione conviene all'unanimità, in un'unica votazione, sugli emendamenti 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52 e 3.53, di contenuto identico.

Il relatore **MIRABELLI** (PD) avanza una proposta di riformulazione degli emendamenti 3.60, 3.61 e 3.62 ai rispettivi proponenti, condizionandovi il parere favorevole.

I senatori **BALBONI** (Fdl), **CUCCA** (IV-PSI) e **PILLON** (L-SP-PSd'Az) accettano ed i conseguenti emendamenti 3.60 (testo 2), 3.61 (testo 2) e 3.62 (testo 2), di contenuto identico (il testo dei quali è pubblicato in allegato), sono posti in unica votazione e, con l'astensione della senatrice **MODENA** (FIBP-UDC), sono accolti dalla Commissione.

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, l'emendamento 3.0.2 (testo 3) è accolto dalla Commissione.

Previ pareri contrari di RELATORI e GOVERNO, l'emendamento 3.0.3 è respinto a maggioranza dalla Commissione, nonostante la dichiarazione di voto favorevole del senatore **CRUCIOLI** (M5S), che ne evidenzia la maggiore sistematicità.

Si passa agli emendamenti all'articolo 3 precedentemente accantonati.

Il relatore **MIRABELLI** (PD) ribadisce il parere contrario sull'emendamento 3.8, conforme il GOVERNO; posto ai voti, esso è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 3.15 (testo 2) (il cui testo è pubblicato in allegato), illustrato dal senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) in adesione alla riformulazione proposta, riceve i pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO ed è approvato dalla Commissione.

La senatrice **MODENA** (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma agli emendamenti 3.5 (testo 2) e 3.36 (testo 2), precedentemente accantonati.

Su tali emendamenti intervengono i senatori **CRUCIOLI** (M5S), **PILLON** (L-SP-PSd'Az), **MODENA** (FIBP-UDC), il relatore **MIRABELLI** (PD) ed il sottosegretario **GIORGIS**: questi ultimi due esprimono parere contrario, insistendo per la proposta di riformulazione già avanzata prima dell'accantonamento.

Il relatore **MIRABELLI** (PD) avverte sui rischi che, in base a verifiche fatte dagli uffici, dal punto di vista tecnico potrebbe implicare l'accoglimento dei testi 2 degli emendamenti 3.5 e 3.36: in questa formulazione potrebbe crearsi problemi nella amministrazione della giustizia, perché si renderebbe necessario rinnovare i provvedimenti di rinvio delle udienze che sono stati adottati, con ordinanza, dai tribunali civili e penali in questi mesi.

Il **PRESIDENTE** afferma che queste scelte devono essere prese dalla politica e che l'indicazione che proverrà dal Parlamento vincola tutti, compresi i tecnici ministeriali. Il relatore non deve nascondersi dietro il mero argomento - in questo caso reso vieppiù discutibile dai frequenti mutamenti di posizione del Ministero - dello specialismo della materia. Invita quindi tutti a farsi portatori delle esigenze del mondo forense e dei magistrati che, da più parti, chiedono una ripresa a pieno regime dell'attività giudiziaria e delle udienze in presenza fin dal prossimo 1° luglio; insiste pertanto nell'accoglimento dell'emendamento a sua firma.

Il senatore **BALBONI** (Fdl) concorda con quanto affermato dal Presidente; semmai, il timore dei tecnici si sormonta con l'aggiunta di una clausola, che faccia salvi gli effetti degli atti che siano stati nel frattempo adottati nel regime legislativo precedente.

La senatrice **MODENA** (FIBP-UDC) ricorda che sono pervenute sollecitazioni e pressioni per le ripresa a pieno regime dell'attività giudiziaria da più parti del mondo forense.

Il **PRESIDENTE** sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 17,30 è ripresa alle ore 18,40.

Il presidente **OSTELLARI** dichiara la disponibilità ad una riformulazione del proprio emendamento nel senso richiesto dalla relatrice **PIARULLI** (*M5S*), che propone una clausola di salvaguardia degli effetti già prodottisi in virtù della norma della lettera i) che verrebbe caducata.

Anche il senatore **BALBONI** (*FdI*) giudica condivisibile tale proposta, che viene poi dettagliata dal relatore **MIRABELLI** (*PD*).

Conseguentemente, i proponenti **OSTELLARI** e **BALBONI** (*FdI*) presentano gli emendamenti 3.5 (testo 3) e 3.36 (testo 3), di contenuto identico (il testo dei quali è pubblicato in allegato): previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, tali emendamenti, posti congiuntamente ai voti, sono approvati all'unanimità dalla Commissione.

Si passa all'articolo 4, al quale sono riferiti emendamenti che tutti i proponenti danno per illustrati.

Il relatore **MIRABELLI** (*PD*) dichiara parere contrario a tutti gli emendamenti proposti all'articolo 4, fatta eccezione per gli emendamenti 4.3 e 4.7, sui quali è favorevole.

Il GOVERNO esprime pareri conformi a quelli del relatore.

La senatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*), in sede di dichiarazione di voto, ricorda le sollecitazioni espresse dalle associazioni degli avvocati amministrativisti: esse sono confluite nell'emendamento a sua firma, di cui caldeggia l'approvazione.

Il senatore **CRUCIOLI** (*M5S*) si dichiara favorevole all'approvazione dell'emendamento e chiede chiarimenti in merito al parere contrario del Governo.

L'emendamento 4.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione. Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 4.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) l'emendamento 4.3 è approvato all'unanimità dalla Commissione.

Gli emendamenti 4.4 e 4.5, posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione.

L'emendamento 4.6 è posto ai voti e risulta approvato. E' conseguentemente precluso l'emendamento 4.7.

La Commissione respinge poi l'emendamento 4.8.

Il senatore **CRUCIOLI** (*M5S*) interviene sull'emendamento 4.9, relativo al processo telematico, dissentendo dal parere contrario ribadito dal GOVERNO e dichiarando voto favorevole. Indi l'emendamento 4.9 è approvato a maggioranza dalla Commissione, la quale poi, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 4.10 e 4.11.

Il senatore **Emanuele PELLEGRINI** (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti in merito al parere contrario espresso dal Governo (conformemente al relatore) sull'approvazione dell'emendamento 4.12.

Il relatore **MIRABELLI** (*PD*) espone sinteticamente le ragioni di contrarietà da parte del Governo ritenendo che non sia possibile equiparare i principi del diritto penale sanzionatori ai principi del diritto amministrativo sanzionatorio.

Il senatore **Emanuele PELLEGRINI** (*L-SP-PSd'Az*) ribatte dichiarando di non essere soddisfatto delle motivazioni addotte dal relatore.

L'emendamento 4.12, quindi, è respinto a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione respinge poi l'emendamento 4.13.

Si passa agli emendamenti all'articolo 5, che vengono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il relatore **MIRABELLI** (PD) esprime parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 5, ad eccezione dell'emendamento 5.1 (testo 3): invita i proponenti degli emendamenti 5.4 e 5.5 (testo 2) a convergere sulla formulazione di tale emendamento, ottenendone di conseguenza anch'essi parere favorevole.

La senatrice **D'ANGELO** (M5S) ritira l'emendamento 5.2 e riformula l'emendamento 5.4 in nuovo testo (pubblicato in allegato); analogamente, il senatore **URRARO** (L-SP-PSd'Az) riformula l'emendamento 5.5 in un testo 3 (pubblicato in allegato).

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, gli emendamenti 5.1 (testo 3), 5.4 (testo 2) e 5.5 (testo 3), di contenuto identico, sono posti congiuntamente ai voti ed approvati dalla Commissione.

Previ pareri contrari di RELATORI e GOVERNO, l'emendamento 5.3 è respinto dalla Commissione.

La senatrice **RICCARDI** (M5S) si riserva di proporre in Assemblea un ordine del giorno di contenuto identico all'emendamento 5.0.3, dichiarato improponibile in Commissione.

Il senatore **CUCCA** (IV-PSI) ritira l'emendamento 5.0.2, lamentando il disinteresse con cui la tematica del contenzioso civile viene affrontata; tale emendamento - per il quale avevano annunciato parere contrario RELATORI e GOVERNO - era volto ad ampliare la portata applicativa dell'arbitrato e di strumenti di soluzione alternativa delle controversie civili.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, che i proponenti danno tutti per illustrati. Il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) comunque denuncia la mancanza, nella norma, di una sanzione penale applicabile nei casi di violazione o uso abusivo dei dati sensibili ricavate attraverso il ricorso alla *App Immuni*; la senatrice **MODENA** (FIBP-UDC) ricorda invece l'importanza di ricorrere non solo ad un tracciamento telematico dei contagi, ma anche ad un sistema di controllo sierologico.

Previ pareri contrari di RELATORI e GOVERNO, la senatrice **EVANGELISTA** (M5S) ritira l'emendamento 6.1 (testo 2), nonché gli emendamenti 6.2 e 6.5.

Previ pareri contrari di RELATORI e GOVERNO, l'emendamento 6.3 - sul quale il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) dichiara voto favorevole - è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Con separate votazioni sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 6.4, 6.6 e 6.7.

La senatrice **MODENA** (FIBP-UDC) dichiara voto favorevole all'emendamento 6.8 ed a tutti gli altri presentati dal proprio Gruppo parlamentare su tale articolo.

La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.19 e 6.20.

Previa astensione del senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az), l'emendamento 6.21 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Con separate votazione sono respinti anche gli emendamenti 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.27, 6.29, 6.30, 6.31 e 6.0.1.

Si passa agli emendamenti aggiuntivi, volti ad introdurre un articolo dopo l'articolo 7.

Il proponente li dà per illustrati.

Il relatore **MIRABELLI** (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 7.0.3, mentre sull'emendamento 7.0.5 (testo 4) (pubblicato in allegato), anche alla luce della presentazione di vari disegni di legge *in itinere*, si dichiara contrario.

Insorge il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az), lamentando la violazione di affidamenti ricevuti dalla maggioranza.

Il relatore **MIRABELLI** (PD) ribadisce che sulla stessa materia oggetto dell'emendamento è presente più di un disegno di legge di iniziativa parlamentare; stante il parere contrario della 1ª Commissione, poi non è possibile per il relatore discostarsi da un parere contrario.

Si apre un dibattito al quale prendono parte i RELATORI, il sottosegretario GIORGIS (che aderisce al parere contrario), il senatore **DE VECCHIS** (L-SP-PSd'Az) (che aggiunge la propria firma all'emendamento 7.0.5 testo 4), la senatrice **D'ANGELO** (M5S) e il presidente **OSTELLARI**, che sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 19,40 è ripresa alle ore 19,50.

Il relatore **MIRABELLI** (PD) e la sottosegretaria MALPEZZI esprimono parere favorevole sull'emendamento 7.0.3 che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) riformula l'emendamento 7.0.5 (testo 4) nell'ordine del giorno n. 8 (pubblicato in allegato al presente resoconto) sul quale il relatore **MIRABELLI** (PD) esprime parere favorevole; il sottosegretario GIORGIS dichiara che il Governo è disponibile ad accoglierlo, laddove ripresentato in Assemblea a firma della Commissione.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

I senatori **MODENA** (FIBP-UDC) e **PILLON** (L-SP-PSd'Az) preannunciano l'intenzione di svolgere in Assemblea il ruolo di relatori di minoranza.

La Commissione conferisce infine all'unanimità mandato ai senatori Mirabelli e Piarulli a svolgere la funzione di relatori in Assemblea, dando loro mandato a richiedere, ove necessario, l'autorizzazione alla relazione orale. L'esame della connessa petizione si intende di conseguenza esaurito.

La seduta termina alle ore 20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1786

G/1786/6/2

Emanuele Pellegrini, Pillon, Ostellari, Stefani, Urraro

Emanuele Pellegrini, Pillon, Ostellari, Stefani, Urraro

Il Senato della Repubblica

in sede di esame del disegno di legge n. 1786

impegna il Governo,

affinchè, sino al 31 luglio 2020, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, presso ciascun ufficio giudiziario in cui operi il processo civile telematico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, i cancellieri siano autorizzati a ricevere atti e documenti in modalità telematica dal magistrato procedente e a darvi esecuzione, nella medesima modalità, mediante la modifica dei dati iscritti nei relativi registri di cancelleria presenti sul dominio giustizia. In applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 1) del citato decreto n. 44 del 2011, dovranno essere conferite le credenziali necessarie alle attività di cui al primo periodo, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le disposizioni di cui al secondo periodo dovranno essere adottate:

a) su richiesta del presidente del tribunale o della Corte d'appello, che abbia attribuito al rispettivo cancelliere la qualifica di responsabile del trattamento in conformità alle norme rilevanti del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

b) previo accertamento in concreto, da parte del predetto Direttore generale, della funzionalità, nell'ufficio giudiziario richiedente, dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e dell'idoneità delle attrezzature informatiche a salvaguardare la genuinità delle operazioni di modifica dei registri, conseguenti alle conformi disposizioni del magistrato procedente."

G/1786/7/2

Emanuele Pellegrini, Pillon, Ostellari, Stefani, Urraro

Il Senato della Repubblica

in sede di esame del disegno di legge n. 1786

impegna il Governo,

affinchè, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale di cui al presente articolo e di cui agli articoli 84 e 85, si intendano per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater, 47 comma 3 e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

G/1786/8/2

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Giammanco

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Giammanco

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1786, di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020,

impegna il Governo a dare attuazione a quanto segue:

- all'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 3 sia sostituito dai seguenti: "3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi previsti dal medesimo comma. 3-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, che costituiscono relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi previsti al medesimo comma".

- i decreti di cui sopra siano adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Art. 3

3.5 (testo 3)

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

Conseguentemente sopprimere la lettera i) e, all'articolo unico del disegno di legge di conversione, al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28"

3.15 (testo 2)

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Stefani, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) Il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

«7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo tale data è ripristinata la continuità degli incontri protetti tra genitori e figli già autorizzata dal Tribunale dei Minori per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semi residenziali per i minorenni, nonché negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono le misure di distanziamento sociale. La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, può protrarsi esclusivamente nei casi in cui si è in presenza di taluno dei delitti di cui alla legge n. 69 del 2019.»".

3.36 (testo 3)

Balboni, Ciriani, Rauti

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

Conseguentemente sopprimere la lettera i) e, all'articolo unico del disegno di legge di conversione, al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28"

3.36 (testo 2)

Balboni, Ciriani, Rauti

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

Conseguentemente sopprimere la lettera i).

3.60 (testo 2)

Balboni, Ciriani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

«Art. 83-bis (*Misure in materia di negoziazione assistita e mediazione civile e commerciale*)

1. All'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 18, convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: "6-ter:

Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato che, ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 costituisce condizione di procedibilità della domanda.»".

3.61 (testo 2)

Cucca

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

«Art. 83-bis (Misure in materia di negoziazione assistita e mediazione civile e commerciale)

1. All'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: "6-ter: Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato che, ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 costituisce condizione di procedibilità della domanda.»."

3.62 (testo 2)

Stefani, Ostellari, Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

«Art. 83-bis (Misure in materia di negoziazione assistita e mediazione civile e commerciale)

1. All'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: "6-ter: Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato che, ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 costituisce condizione di procedibilità della domanda.»."

Art. 5

5.4 (testo 2)

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "31 luglio 2020" con le seguenti: "31 agosto 2020";

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione all'accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati e svolge, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del d.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5. La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del presidente, definisce criteri e modalità per salvaguardare le esigenze di massima riservatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla sezione di cui al presente comma e nell'operatività della stessa. Analoghi criteri e modalità sono osservati dal segretario generale nella scelta del personale di supporto da assegnare alla sezione medesima. In relazione a quanto previsto dall'articolo 162, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione è trasmessa al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.»

5.5 (testo 3)

Urraro, Pillon, Stefani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "31 luglio 2020" con le seguenti: "31 agosto 2020";

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione all'accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'ufficio di

cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati e svolge, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-*bis*, del d.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5. La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del presidente, definisce criteri e modalità per salvaguardare le esigenze di massima riservatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla sezione di cui al presente comma e nell'operatività della stessa. Analoghi criteri e modalità sono osservati dal segretario generale nella scelta del personale di supporto da assegnare alla sezione medesima. In relazione a quanto previsto dall'articolo 162, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione è trasmessa al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.»

Art. 7

7.0.5 (testo 4)

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Giammanco

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente

«Articolo 7-*bis* (Norme in materia di vigilanza nelle strutture socio assistenziali educative)

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5-*septies*, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.

2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione e funzionamento degli strumenti di video-sorveglianza di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 5-*septies*, comma 4, del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».